



CASSA EDILE

PROVINCIA DI TRENTO

NOVITA' OTTOBRE 2025



Accordo PREVEDI 4 luglio 2025

L'accordo sottoscritto da ANCE, Associazioni Artigiane e i Sindacati del settore edile definisce le nuove modalità di contribuzione contrattuale e durata del contratto.

[Visita la sezione sul nostro sito](#)

Contributo contrattuale e durata del contratto di lavoro

Il contributo PREVEDI per i lavoratori **assunti a partire dal 1° ottobre 2025** è dovuto solo per i rapporti di lavoro che superano i tre mesi. Il calcolo della durata tiene in considerazione:

- frazioni **inferiori a 15 giorni** -> non si considerano
- frazioni **uguali o superiori ai 15 giorni** -> considerate come mese intero

Quando si versa il contributo

Il contributo contrattuale va versato a partire dal **quarto mese** successivo all'assunzione, includendo anche i tre mesi precedenti.

Contratti inferiori a tre mesi

Per gli impiegati: l'azienda paga direttamente al lavoratore un importo lordo una tantum.

Per gli operai: si paga un importo calcolato sulle ore ordinarie effettivamente lavorate. Tale importo va versato alla Cassa Edile che lo eroga insieme alla GNF (Gratifica Natalizia e Ferie).

Eccezioni

Se il lavoratore ha già attivato il versamento al Fondo PREVEDI di forme di contribuzione aggiuntive al contributo contrattuale (TFR e/o contributo aggiuntivo dell'1% o superiore), il contributo contrattuale è **dovuto fin dal primo mese** di assunzione.

*Siamo in attesa di indicazioni tecniche al fine di garantire una corretta compilazione del MUT.
Sarà nostra premura fornire tali indicazioni non appena in nostro possesso.*

Lavoratore senza aliquote contributive attive verso Prevedi e che non le attiva nei primi 3 mesi.			
Assunto tra il giorno 1 e il giorno 15 del mese (compresi).		Assunto tra il giorno 16 e l'ultimo giorno del mese (compresi).	
Assunto tra 1 e 15 e ancora occupato dopo 3 mesi.	Assunto tra 1 e 15 ma non occupato al termine del periodo di 3 mesi.	Assunto tra 16 e fine mese e ancora occupato il 15° giorno del 3° mese.	Assunto tra 16 e fine mese ma non più occupato il 15° giorno del 3° mese.
Contributo dovuto fin dal mese di assunzione (mese 0) e per i due mesi successivi.	Contributo contrattuale non dovuto a Prevedi.	Contributo dovuto per il mese di assunzione e i due mesi successivi.	Contributo contrattuale non dovuto a Prevedi.
I mesi vengono dichiarati distintamente e versati con la denuncia del 3° mese successivo.	Azienda versa l'importo previsto dall'art.3 direttamente al lavoratore (se impiegato) o alla Cassa Edile/Edilcassa (se operaio).	Dichiarazione e versamento con la denuncia del 3° mese successivo.	Azienda deve versare importo previsto dall'Accordo al lavoratore o tramite Cassa Edile.
ESEMPIO: <i>Lavoratore assunto ad Ottobre, il 1° mese successivo a quello di assunzione è novembre, il 2° mese successivo è dicembre, il 3° mese successivo è gennaio.</i>			
Lavoratore senza aliquote contributive attive verso Prevedi e che le attiva nei primi 3 mesi.			
Assunto tra 1 e 15 e attiva aliquote entro il 1° giorno del 3° mese successivo.		Assunto tra 16 e fine mese e attiva aliquote entro il 15 del 3° mese successivo.	
Il contributo contrattuale è dovuto fin dal mese di assunzione.		Il contributo contrattuale è dovuto fin dal mese di assunzione.	
Primo versamento con la denuncia del mese in cui è stato attivato il contributo volontario (con recupero retroattivo).		Versamento con la denuncia del mese di attivazione, con recupero mesi precedenti.	
ESEMPIO: <i>Lavoratore assunto ad Ottobre, il 1° mese successivo a quello di assunzione è novembre, il 2° mese successivo è dicembre, il 3° mese successivo è gennaio.</i>			
Il contributo contrattuale è dovuto e versato fin dal mese di assunzione, indipendentemente dalla durata del rapporto.			
Versamento nella denuncia di competenza del mese di assunzione.			



Accordi 8 Ottobre 2025

In data 8 ottobre 2025 le Parti Sociali dell'edilizia hanno sottoscritto, due importanti accordi che introducono novità significative nella gestione amministrativa, nel welfare dei lavoratori e nella contribuzione del settore.

[Comunicazione n. 893 CNCE](#)

Fondo Nazionale Ape (FNAPE)

L'aliquota regionale relativa all'Anzianità Professionale Edile (APE) viene ridotta del 15%, passando dal 3,6% al **3,06%**.

Di conseguenza l'aliquota complessiva della contribuzione da versare mensilmente a Cassa Edile viene ridotta dal 9,182% al **8,642%**, a far data dal **1° ottobre 2025**.

[Visita la sezione sul nostro sito](#)

Viene inoltre aggiornato il contributo minimo APE su 160 ore che passa da 58 euro a **49 euro**.

[Visita la sezione sul nostro sito](#)

Fondo Incentivo Occupazione (FIO)

Dal **1° Gennaio 2026 al 31 Dicembre 2027** viene sospeso il versamento del contributo dello 0,10% a carico dei datori di lavoro.

Fondo Prepensionamento

L'accordo prevede la messa a disposizione di risorse dal Fondo Nazionale Prepensionamento a sostegno dei lavoratori e delle loro famiglie. Le misure includono:

- **Sostegno allo studio per i figli degli operai edili deceduti in seguito di infortunio sul lavoro;**
- **Prestazione straordinaria in caso di gravi patologie;**
- **Contributo straordinario sostegno casa.**

*Siamo in attesa di indicazioni sulle modalità di erogazione delle risorse.
Sarà nostra premura fornire tali indicazioni non appena in nostro possesso.*

Denuncia Unica Edile (DUE)

E' stato approvato il documento tecnico per la Denuncia Unica Edile (Due), al quale tutte le Casse Edili ed Edilcasce dovranno attenersi al momento dell'entrata in vigore della nuova trasferta nazionale.

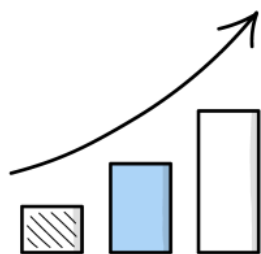
Siamo in attesa dell'implementazione nazionale del sistema informatico.

Denuncia Per Singolo Cantiere

Resta fermo l'obbligo della denuncia per singolo cantiere ma vengono definite le condizioni specifiche che consentono l'indicazione di un "cantiere generico" nella denuncia.

Anagrafica Impiegati

E' stata concordata la costituzione dell'anagrafica impiegati, di competenza della Cnce, finalizzata alla gestione della sanità integrativa e della previdenza complementare per gli impiegati del settore.



Accordo 15 Ottobre 2025

Facendo seguito agli Accordi di rinnovo del CCNL Artigianato Edilizia dello scorso maggio, in data 15 ottobre 2025 è stato siglato un ulteriore accordo sul **Fondo Artigianato Qualificazione e Sviluppo**.

[Comunicazione n. 894 CNCE](#)

A decorrere **dal 1° ottobre 2025** è stato dato avvio al finanziamento del **Fondo Artigianato Qualificazione e Sviluppo (FAQS)** , attraverso il versamento di **€ 2,00** a dipendente (operai, impiegati e apprendisti) per le imprese che applicano il *CCNL ARTIGIANATO*.



Mail automatica inviata da Cassa Edile di Trento
Cassa Edile della Provincia Autonoma di Trento, Via ragazzi del '99, 29, Trento, 38123 Tn IT
www.cassaediletn.it 0461.380100 Cassa Edile di Trento